



**TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, letto il provvedimento del presidente di sezione del 7 marzo 2024 con cui lo scrivente è stato designato per la trattazione del procedimento a margine;

-rilevato che con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato il 29.02.2024, ‘ABEnergie s.p.a.’ -con sede legale in Roma, in via Pordenone n. 2, ‘GAS & POWER s.r.l.’ con sede legale in Milano, in via Goffredo Mameli n. 11 e ‘Pensoinverde s.r.l.’ -con sede legale in Roma, in via Pordendone n. 2 – hanno chiesto, principalmente ‘ABEnergie s.p.a.’ e *‘per quanto occorrere possa’* anche ‘GAS & POWER s.r.l.’ e ‘Pensoinverde s.r.l.’ autorizzazione alla stipula di contratto con ‘Gesam Gas & Luce s.p.a.’ ovvero, qualora tale adempimento fosse stato ritenuto non soggetto a preventivo nulla osta giudiziale, *‘l’autorizzazione a trasferire il ramo d’azienda (senza gli effetti di cui all’art. 2560 c.c.) in favore di ‘Gesam Gas & luce s.p.a.’ a fronte della ‘positiva conclusione, per tutte e tre le Concedenti, di uno degli strumenti previsti dall’art. 23, 1° comma, CCII, ovvero all’avvenuto deposito del decreto di omologa del procedimento instaurato dalle Concedenti per la soluzione della propria crisi’;*

-rilevato che ‘ABEnergie s.p.a.’ e ‘GAS & POWER s.r.l.’ sono già entrambe interessate a procedura di composizione negoziata di gruppo nel cui contesto, nel procedimento iscritto presso questo tribunale al n. 10180/2023 VG hanno chiesto ed ottenuto iniziale convalida – con ordinanza dell’11 settembre 2023- e successiva proroga -(con decreto del 30 novembre 2023) delle misure protettive ex art. 18 d. l.vo 14 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII);

-rilevato che l’atto oggetto della postulata autorizzazione è in sostanza volto all’attribuzione, a ‘Gesam Gas & Luce s.p.a.’, per il periodo di dodici mesi, della gestione commerciale del pacchetto clienti di ‘ABEnergie s.p.a.’ con la somministrazione e vendita di energia elettrica e gas naturale a fronte della corresponsione di relativo emolumento determinato dalla differenza tra quanto contrattualmente convenuto *‘per ciascun POD/PDR’* e il corrispettivo a carico della concedente per il servizio reso oltre che, in forza di offerta irrevocabile, al successivo acquisto di tale ramo d’azienda nonché del marchio ‘Pensoinverde’ a fronte dell’elargizione di relativo prezzo nonché di ulteriore emolumento *‘a fondo perduto’* in favore di ‘Gas & Power s.r.l.’ per la risoluzione della condizione di crisi di gruppo;

-ritenuto che la proposta negoziale presentata da ‘Gesam Gas & Luce s.p.a.’, apprezzata nel suo complesso e –secondo gli intendimenti espressi in ricorso- inserita nel contesto di procedura di composizione negoziata di gruppo *ex art. 25 CCII* appare chiaramente preordinata all’acquisizione di ramo d’azienda e di elementi attivi comunque riconducibili a ciascuna della società ricorrenti e, pertanto, deve ritenersi soggetta alla disciplina dettata dall’articolo 22 CCII;

-ritenuto opportuno, prima di sottoporre al confronto dialogico con le *‘parti interessate’* ogni valutazione, dare evidenza a parte ricorrente ai seguenti profili critici afferenti la proposta istanza e la cui risoluzione appare pregiudiziale ad ogni ulteriore incombenza procedimentale; atteso che:



1. quanto alla società 'Pensoinverde s.r.l.' non è stata data evidenza ai presupposti in forza dei quali poter riscontrare relazione giuridicamente rilevante con le altre due società ricorrenti che possano consentire di ravvisare il fenomeno del gruppo *ex art.* 25 comma 1 CCII;
2. quanto al contenuto del contratto che prevede l'attribuzione all'offerente 'Gesam Gas & luce s.p.a.' della interinale gestione del pacchetto clienti di 'ABEnergie s.p.a.' appare necessario precisare come tale ipotesi si coordini con la situazione attuale che vedrebbe la medesima 'ABEnergie s.p.a.' aver già trasferito a 'Gas & Power s.r.l.' 'la propria clientela' come riportato al punto 1.4 del ricorso;
3. quanto al contenuto del contratto, la proposta di 'Gesam Gas & luce s.p.a.' prevederebbe la gestione per un anno del pacchetto clienti di 'ABEnergie s.p.a.' decorso il quale dovrebbe intervenire la cessione del ramo d'azienda ad esso inerente; va, sul punto, osservato che l'autorizzazione prevista dall'art. 22 CCII deve avere ad oggetto una vicenda traslativa i cui effetti dovrebbero esaurirsi nel contesto della procedura di composizione negoziata ovvero che al limite, integrare, quale contenuto, uno degli atti tipicamente previsti a conclusione dall'art. 23 CCII, e ciò per beneficiare dei relativi effetti che non troverebbero *ratio* giustificativa alcuna laddove l'atto cui accedono trovasse perfezionamento dopo la conclusione della negoziazione; appare, pertanto, necessario che la tempistica dell'operazione negoziale venga coordinata con quella della procedura di composizione negoziata già in essere *ex art.* 17 comma 7 CCII;
4. quanto alla proposta operazione negoziale appare necessario precisare in che modo i relativi risultati finali, tenuto conto di quanto articolato nel progetto di piano di risanamento e nel piano finanziario *ex art.* 17 comma 3 lett. b) CCII si coordinino con le previsioni ivi contenute e consentano, e in che termini, il superamento della condizione di precarietà delle società ricorrenti;
5. appare, inoltre, opportuno che parte ricorrente renda indicazione delle '*parti interessate*' *ex art.* 22 commi 1 lett. d) e 2 CCII che nell'eventuale successivo procedimento assumerebbero la veste di litisconsorti;

**P.Q.M.**

fissa a parte ricorrente, tenuto conto della esigenza temporale dalla medesima indicata, termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente provvedimento per deposito di memorie e/o documenti e riserva, all'esito, di provvedere su quanto chiesto con il ricorso richiamato in epigrafe;

Roma 10 marzo 2024

Il giudice  
dott. Claudio Tedeschi

